

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER L’ANNO 2021-2022**

CIG 8713186C8A

INDICE

Sezione 1 - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Durata del servizio

Art. 3 - Valore economico

Art. 4 - Quadro normativo di riferimento

Sezione 2[^] - Attivazione del servizio di somministrazione

Art. 5 - Attivazione delle somministrazioni

Art. 6 - Tipologia di lavoratori somministrabili

Sezione 3[^] - Obblighi delle parti

Art. 7 - Obblighi del Somministratore

Art. 8 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

Art. 9 - Obblighi del Comune

Art. 10 - Corrispettivo del servizio

Art. 11 - Fatturazione

Art. 12 - Sostituzione dei prestatori in caso di assenza e di prestazioni non adeguate

Art. 13 - Interruzione del rapporto di somministrazione

Sezione 4[^] - Disciplina del rapporto di lavoro dei prestatori

Art. 14 - Contratti individuali di lavoro

Art. 15 - Periodo di prova e sostituzione dei prestatori

Art. 16 - Trattamento normativo dei prestatori

Art. 17 - Trattamento economico, previdenziale ed assicurativo e tutela della salute e sicurezza dei prestatori

Art. 18 - Potere disciplinare

Art. 19 - Diritti sindacali dei prestatori

Sezione 5^ - Garanzie, penalità e risoluzione del contratto

Art. 20 - Cauzione definitiva

Art. 21 - Penalità

Art. 22 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 23 - Clausola risolutiva

Sezione 6^ - Disposizioni finali e rinvio

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

Art. 25 - Foro competente

Art. 26 - Spese contrattuali, imposte e tasse

Art. 27 - Adempimenti art. 26 D. Lgs. 81/08

Art. 28 - Norma di rinvio

CAPITOLATO SPECIALE

Sezione 1 - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato ai sensi degli artt. 30 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, per le esigenze del Comune dell'Aquila.

Il servizio di somministrazione comprende l'attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione dei lavoratori, nonché la loro gestione amministrativa e disciplinare. Costituiscono documenti a base di gara, parti integranti e sostanziali della stessa:

- a) il capitolato speciale;
- b) il disciplinare di gara e suoi allegati.

Il capitolato speciale costituirà parte integrante e sostanziale del contratto che sarà stipulato dal concorrente aggiudicatario. Al contratto saranno allegati, altresì, l'offerta tecnica, il progetto complessivo di gestione e l'offerta economica del concorrente aggiudicatario.

Il ricorso a tale servizio ha la finalità di consentire l'impiego temporaneo di personale, in numero di almeno due unità, a favore del Comune di dell'Aquila, per prestazioni indicativamente pari complessive 4381 ore annue per professionalità corrispondenti alla categoria D del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni locali per l'anno 2021.

L'importo contrattuale presunto annuo dell'appalto ammonta ad € 74.000,00 euro.

Sia l'ammontare dell'appalto che il monte ore sono da intendersi a carattere presuntivo e non vincolano l'amministrazione nei confronti dell'aggiudicatario, stante la natura meramente eventuale del fabbisogno dell'ente.

Ai fini del presente capitolato e del contratto tra il Comune dell'Aquila e l'impresa aggiudicataria del servizio si intende, negli articoli che seguono:

- a. per Comune, il Comune dell'Aquila;

- b. per Somministratore, l'impresa, il consorzio o il raggruppamento di imprese affidataria/o del servizio;
- c. per Prestatore o Lavoratore, il lavoratore assunto in applicazione del contratto di somministrazione;
- d. il personale richiesto e la tipologia contrattuale è quella di 2 unità di personale categoria D-D1 Assistente Sociale.

Art. 2 - Durata del servizio

Il servizio di somministrazione avrà durata di un anno solare dalla data di aggiudicazione.

Il Comune dell'Aquila si riserva la facoltà di chiedere l'inizio dell'esecuzione del contratto nelle more della stipula del medesimo in caso di necessità o urgenza.

Art. 3 - Valore economico

Il valore economico presunto del servizio per un anno ammonta ad € 74.000,00.

Il servizio è finanziato con risorse provenienti dalla Regione Abruzzo.

Saranno riconosciute al Somministratore solo le ore di lavoro effettivamente lavorate.

Art. 4 - Quadro normativo di riferimento

Il servizio di somministrazione dovrà essere eseguito nel pieno e totale rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. In particolare dovranno essere osservati i principi previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 30.3.2001, n° 165, dal D. Lgs. 15.6.2015, n° 81 (artt. 30 e ss.) e dalla contrattazione collettiva nazionale vigente per il personale del comparto Funzioni locali.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni del CCNL in vigore per i lavoratori in somministrazione.

Il servizio sarà eseguito con l'osservanza di quanto stabilito dal presente capitolato speciale, nonché, per quanto ivi non previsto, dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di pubblici servizi (Direttive comunitarie vigenti, D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni).

Sezione 2 - Attivazione del servizio di somministrazione

Art. 5 - Attivazione delle somministrazioni

Il Comune procederà, al verificarsi dell'esigenza dell'avvio del lavoratore temporaneo, all'inoltro di apposita richiesta scritta al Somministratore.

La richiesta sarà formulata dal dirigente di competenza del Settore Politiche per il benessere della Persona e Promozione Territoriale e darà indicazione:

1. numero, profilo professionale, categoria e trattamento economico dei lavoratori da avviare;
2. decorrenza e durata delle singole somministrazioni;
3. orario e sede di lavoro;
4. descrizione della professionalità richiesta e delle mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori; eventuali specializzazioni, esperienze o conoscenze necessarie;
5. indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore (esposizione a movimentazione dei carichi o a rischio da videoterminale) e necessità di effettuazione della informazione, formazione e addestramento alla mansione e della sorveglianza sanitaria secondo il protocollo sanitario adottato per i lavoratori comunali;
6. i dati necessari per l'inquadramento ai fini assicurativi INAIL.

Dal momento di invio della richiesta sorge l'obbligo per il somministratore di avviare il prestatore di lavoro nel termine di decorrenza specificato nella richiesta stessa.

In caso di ritardo saranno applicate le penalità previste nell'art. 21.

Ai fini di cui al comma 5 del presente articolo e al fine di consentire l'adempimento delle misure atte a garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, il Comune metterà a disposizione del somministratore il documento di valutazione dei rischi comunale, redatto ai sensi dell'art. 28 del D.L.vo 81/08, ed il protocollo sanitario adottato per i lavoratori comunali, con obbligo di rispetto della riservatezza rispetto ai dati in esso contenuti i quali dovranno essere utilizzati al solo scopo di consentire l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

Art. 6 - Tipologia di lavoratori somministrabili e clausola sociale

La somministrazione riguarderà lavoratori di figure professionali corrispondenti alle categorie D-D1 di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni- autonomie locali vigente, nella misura di almeno due unità di personale; riguarderà anche prestatori da impiegare nei servizi scolastici e quindi non necessari nei periodi di chiusura delle scuole.

Sempre in via indicativa, e fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere l'avvio di personale con diverso profilo nell'ambito dell'ammontare dell'appalto fissato all'art. 1, la somministrazione riguarderà figure professionali corrispondenti, nel C.C.N.L. Regioni Autonomie Locali e nel mansionario del personale dipendente del Comune dell'Aquila, a quelle di:

- Assistente sociale Cat. D, Pos. Econ. D1.

I Prestatori dovranno essere comunque in possesso dei requisiti professionali e di accesso richiesti per il profilo - anche per quanto attiene l'insussistenza di cause ostative allo svolgimento di attività lavorative presso le pp.aa. - e saranno adibiti alle mansioni previste in corrispondenza delle suddette categorie. L'onere dell'accertamento del possesso dei requisiti in capo ad ogni singolo lavoratore compete al Somministratore così come l'accertamento della idoneità alla mansione anche ai sensi dell'art. 41 del D.L.vo 81/08. I Prestatori dovranno essere già dotati delle informazioni ed istruzioni generali e della preparazione di base, impartita dal Somministratore, in relazione alle competenze richieste, in modo tale da assicurare uno standard qualitativo e quantitativo minimo di prestazione, conforme a quanto richiesto dal regolare e buon andamento del servizio.

Anche ai sensi dell'art. 35 co.4 del Dlgs 81/2015, i prestatori dovranno essere già informati, formati e addestrati ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.L.vo 81/2008, in materia di rischi per la salute e sicurezza connessi sia alle attività dell'impresa in generale, sia alle mansioni cui saranno adibiti e dovranno essere informati circa la necessità di sorveglianza medica ove prevista, la quale dovrà essere effettuata dal somministratore.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Si applicano pertanto le disposizioni previste dall'articolo

31 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro per n. 14 lavoratori di Cat. D- D1 con profilo di assistente sociale.

Sezione 3 - Obblighi delle parti

Art. 7 Obblighi del Somministratore

Nei confronti dell'Amministrazione Comunale il Somministratore si impegna a svolgere il servizio con la massima cura e diligenza, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e nel rispetto delle modalità di seguito descritte.

Considerata la specificità e peculiarità del servizio richiesto, al fine di garantire il diretto controllo dei requisiti e dei risultati prestazionali nonché per ragioni di sicurezza e riservatezza nello svolgimento del servizio e nel trattamento dei dati, il subappalto e la cessione anche parziale del contratto sono vietati, pena la risoluzione del contratto stesso in danno del Somministratore.

Il Somministratore si obbliga, altresì, oltre a quanto previsto nella successiva sezione 4 (Disciplina del rapporto di lavoro dei prestatori):

- a) all'avvio del prestatore al lavoro nei termini indicati dal Comune. In casi specifici, l'avvio del prestatore deve avvenire nella stessa giornata della richiesta e comunque in tempo utile per l'espletamento del servizio. In caso di mancato avvio del prestatore nei tempi suddetti, il Comune applicherà le penalità previste dall'art. 21 del presente capitolato;
- b) alla sostituzione del prestatore assente a qualsiasi titolo, ove la sostituzione sia richiesta dal Comune e nei termini perentori indicati dall'Amministrazione, senza l'aggravio di ulteriori oneri;
- c) alla puntuale ed integrale corresponsione del trattamento economico spettante in base ai CCNL applicati ai Prestatori avviati, assicurando in ogni caso ai Prestatori, a parità di mansioni, un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei Lavoratori di pari categoria e profilo professionale dipendenti dal Comune. Nel caso in cui, a seguito di rinnovi contrattuali o di contratti integrativi, ovvero per altre cause, venissero stabiliti aumenti retributivi per i Lavoratori dipendenti dal Comune, tali aumenti saranno con la medesima decorrenza applicati anche ai Prestatori di lavoro assegnati con il contratto di somministrazione, ivi compresi quelli nel frattempo cessati che ne abbiano diritto;
- d) al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali;

e) all'iscrizione dei lavoratori alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali ed al versamento dei relativi premi assicurativi;

f) all'effettuazione degli accertamenti sanitari preassuntivi e della sorveglianza sanitaria dei prestatori ove prevista dal protocollo sanitario adottato per i lavoratori comunali, ai sensi dell'art. 41 del D.Lvo 81/08 e all'effettuazione della informazione, formazione e addestramento ai sensi dell'art. 35 del D.lgs 81/2015;

g) all'invio di norma entro 10 giorni al Comune di copia del contratto di lavoro debitamente sottoscritto dal Prestatore con allegata attestazione della informazione, formazione e addestramento dallo stesso effettuata ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs 81/2008 e dell'art. 35 del Dlgs 81/2015 e copia del giudizio medico di idoneità alla mansione specifica rilasciato ai sensi dell'art. 41 del D.L.vo 81/08; copia dell'attestazione predetta e copia del giudizio medico dovranno essere obbligatoriamente consegnate al Comune all'atto dell'assegnazione, pena la richiesta di sostituzione del lavoratore che sarà ritenuto inidoneo con gli effetti di cui al successivo art. 15.

h) alla tempestiva comunicazione per iscritto al Prestatore, all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero prima dell'assegnazione al Comune, delle informazioni di cui ai punti 2,3,4,5 del precedente art. 5 ed alla consegna al medesimo di copia del Codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA. di cui al D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 unitamente al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune dell'Aquila reperibili entrambi sul sito dell'ente alla pagina "Amministrazione Trasparente";

i) alla assegnazione ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale (DPI) di uso personale prescritti dal documento di valutazione dei rischi comunale per le mansioni assegnate (tra essi: calzature antinfortunistiche);

l) all'invio al Comune di copia delle buste paga dei lavoratori somministrati e di ogni altra documentazione idonea al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata, nel rispetto della vigente disciplina in materia di privacy.

Il Somministratore si impegna in ogni caso ad assicurare l'efficace e continuativo collegamento con la stazione appaltante per tutta la durata del contratto, anche attraverso l'istituzione, entro 20 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione da parte dell'Amministrazione, di un ufficio operativo nel territorio comunale qualora non presente.

Art. 8 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

Il Comune si riserva, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di legge in materia di tutela della riservatezza, di effettuare verifiche e controlli circa l'esatta osservanza da parte del Somministratore medesimo di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato ed in particolare quelle relative alle prestazioni oggetto di corrispettivi di cui all'art. 10.

Qualora dalle verifiche e controlli effettuati il servizio dovesse risultare non conforme al Capitolato o al contratto, il Somministratore dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Nel caso di particolari e gravi recidive, il Comune si riserva di procedere alla risoluzione del contratto a danno del Somministratore ed all'incameramento della cauzione a norma del successivo art. 23.

Le positive risultanze dei controlli e delle verifiche di cui al presente articolo non liberano in ogni caso il Somministratore dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal contratto.

Art. 9 - Obblighi del Comune

Il Comune assume a sua volta i seguenti obblighi:

- a) adibire il lavoratore alle mansioni indicate nella richiesta di somministrazione, nel rispetto di quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, assicurando al medesimo, per quanto non di competenza del Somministratore, la informazione e l'addestramento, di natura teorico-pratica in materia di sicurezza sul lavoro, sulle procedure di prevenzione specifiche adottate dal Comune;
- b) definire, nella richiesta di avvio dei prestatori, gli elementi indicati all'art. 5;
- c) in caso di inadempimento del Somministratore, corrispondere direttamente al Prestatore e all'ente previdenziale, rispettivamente, le retribuzioni ed i contributi dovuti dal Somministratore, fatto in ogni caso salvo il diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo anche mediante escussione totale o parziale della cauzione;
- d) assicurare al prestatore il diritto di prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il caso di mancato superamento del periodo di prova o di sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione motivata dalla inidoneità del prestatore alle mansioni assegnate come previsto dall'art. 15 del presente capitolato;

e) comunicare tempestivamente e per iscritto al Somministratore l'eventuale assegnazione del lavoratore a mansioni superiori;

f) comunicare tempestivamente e per iscritto al Somministratore gli elementi conoscitivi utili alla eventuale contestazione di addebito disciplinare a carico del Prestatore inadempiente.

Art. 10 - Corrispettivo del servizio

A fronte delle prestazioni rese in forza delle singole somministrazioni, il Comune corrisponderà al Somministratore il corrispettivo pattuito, secondo le tariffe concordate. Esso si intende pertanto fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto. Per il servizio di somministrazione il Comune si obbliga a corrispondere al Somministratore, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata dal Lavoratore, le somme risultanti dall'applicazione del moltiplicatore offerto in sede di gara alla tariffa oraria prevista dal CCNL Funzioni locali e specificamente indicata nella Tabella di cui all'art. 6 Lett. a) del disciplinare di gara: gli importi derivanti dall'applicazione del moltiplicatore dovranno ritenersi comprensivi di tutto quanto dovuto al Somministratore per la fornitura, in ragione degli oneri a qualsiasi titolo previsti dall'elencazione di cui ai successivi capoversi.

Il corrispettivo determinato si intenderà a compensazione di ogni onere gravante sul Somministratore per la retribuzione e l'amministrazione dei lavoratori, nonché della equa remunerazione del servizio, esclusa solamente l'IVA nelle misure di legge.

Il corrispettivo si intenderà compensativo, in particolare, dei seguenti oneri:

- 1) Ricerca, selezione e formazione del personale;
- 2) Retribuzione, ivi compresa tredicesima mensilità, ferie, festività e permessi retribuiti secondo quanto disposto dai contratti vigenti nel comparto Funzioni locali;
- 3) Oneri contributivi assistenziali e previdenziali, compreso accantonamento TFR ed eventuali ulteriori contributi di natura analoga;
- 4) premio assicurativo INAIL;
- 5) sostituzione del personale in ogni caso in cui sia richiesta dal Comune per esigenze di continuità del servizio;
- 6) oneri per la sicurezza del lavoro;
- 7) oneri di cui ai fondi per la formazione;

8) assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi e all'ente in cui prestano

servizio;

9) eventuali ulteriori oneri a carico del Somministratore per ferie, festività, congedi, permessi ed altre assenze legittime del personale somministrato;

10) visite mediche e accertamenti preliminari all'assunzione; sorveglianza sanitaria dei

prestatori ex art. 41 del D.L.vo 81/2008 e visite mediche preassuntive, preventive, periodiche e a richiesta ad essa collegate e altri accertamenti e obblighi previsti in materia dallo stesso decreto; informazione, formazione e addestramento ai sensi degli artt. 36 e 37 D.L.vo 81/2008 e art. 35 del Dlgs 81/2015; dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti per le mansioni assegnate ai prestatori.

11) costi amministrativi generali e specifici del personale; 12) utile d'impresa.

Le tariffe della retribuzione oraria lorda previste dal vigente CCNL del comparto Funzioni Locali, prese a base per l'applicazione del moltiplicatore offerto, sono quelle indicate nell'art. 11 lett. b) del disciplinare di gara.

Per le ore straordinarie saranno corrisposte al Somministratore esclusivamente le maggiorazioni tariffarie orarie dovute al lavoratore nella misura pari a quella stabilita dal CCNL per il personale del Comparto Funzioni Locali. Il Comune, a suo insindacabile giudizio, potrà disporre, in alternativa al pagamento delle ore straordinarie, l'applicazione del riposo compensativo, in conformità alle disposizioni contrattuali vigenti.

In caso di rinnovo contrattuale del comparto Funzioni locali relativo alla parte economica, sarà rimborsato all'Agenzia il solo aumento del costo del lavoro relativamente alle ore effettuate dal prestatore di lavoro, senza l'applicazione del moltiplicatore.

L'aliquota (tasso) INAIL da applicare di volta in volta sarà quella in vigore nel periodo di vigenza del contratto e corrispondente alle mansioni effettivamente esercitate. Le informazioni necessarie al corretto inquadramento assicurativo ai fini INAIL verranno indicate al momento della richiesta delle singole forniture.

Il Comune si obbliga a corrispondere al Somministratore esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate. Pertanto, in caso di assenza del Lavoratore per malattia, infortunio, congedo per maternità, congedo parentale e altri permessi ed assenze legittime, nessun corrispettivo è dovuto al Somministratore, il quale dovrà

comunque retribuire il Prestatore, in applicazione delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, nonché provvedere alla sostituzione del Prestatore nel periodo di assenza di quest'ultimo.

Art. 11- Fatturazione

Le somministrazioni saranno fatturate mensilmente. La fatturazione potrà riguardare la singola somministrazione ovvero riferirsi a più somministrazioni, purché riferite in ogni caso alla medesima struttura organizzativa di destinazione.

Dalla fattura e dalla documentazione allegata dovranno in particolare evidenziarsi:

- le buste paga (in copia) dei prestatori per le somministrazioni cui la fattura si riferisce;
- il riepilogo delle ore lavorate, con la distinta indicazione del costo delle ore fatturate e del margine di agenzia, nonché l'indicazione delle eventuali ore straordinarie;
- corrispettivo dell'agenzia e IVA;
- il regolare versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi; • l'imponibile IRAP.

Le fatture dovranno inoltre richiamare espressamente l'ufficio comunale richiedente la prestazione.

Il pagamento delle fatture prive delle sopra riportate indicazioni e/o allegati sarà temporaneamente sospeso. In tal caso il Comune provvederà tempestivamente a richiedere la regolarizzazione, entro un congruo termine, comunicando al Somministratore gli elementi mancanti, incompleti o non chiari. I termini contrattuali di pagamento riprenderanno a decorrere dalla data di avvenuta regolarizzazione.

I pagamenti delle fatture regolarmente emesse saranno effettuati a 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento.

Art. 12 - Sostituzione dei prestatori in caso di assenza e di prestazioni non adeguate

Nel caso di assenze del Prestatore gli uffici competenti si riservano la facoltà di richiedere la sostituzione del prestatore nei termini stabiliti in relazione alle esigenze

del servizio. Il Comune è tenuto in ogni caso a corrispondere soltanto il costo delle ore effettivamente lavorate.

Il Somministratore si impegna a comunicare preventivamente al Comune l'eventuale assenza prevedibile del Prestatore e la durata della stessa, da qualsiasi causa sia essa originata, al fine di consentire al Comune di richiedere la sostituzione nei tempi necessari secondo le esigenze del servizio.

Art. 13 - Interruzione del rapporto di somministrazione

In caso di interruzione del rapporto di somministrazione di un Lavoratore per mancato superamento del periodo di prova o per altri motivi imputabili al Somministratore o al Prestatore o derivanti da forza maggiore, il Somministratore si impegna ad avviare tempestivamente, a richiesta del Comune e nei termini nella medesima richiesta specificati, un nuovo Prestatore in sostituzione di quello cessato.

Nel caso che l'interruzione del rapporto risulti imputabile a colpa o dolo del prestatore, quest'ultimo non potrà più essere riproposto dal Somministratore.

Sezione 4 - Disciplina del rapporto di lavoro dei prestatori

Art. 14 - Contratti individuali di lavoro

I Prestatori, individuati complessivamente in almeno due unità, saranno di volta in volta assunti dal Somministratore con contratti individuali di lavoro (salvo il caso di lavoratori già risultanti alle dipendenze del Somministratore), conformi alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2015, nonché a quanto previsto dal presente capitolato e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.

Il periodo di assegnazione iniziale di ogni somministrazione può essere prorogato in conformità alle prescrizioni vigenti.

Il lavoratore dovrà prestare la propria opera presso le sedi del Comune indicate nella richiesta di somministrazione.

Art. 15 - Periodo di prova e sostituzione dei prestatori

Il personale somministrato dovrà essere già sufficientemente e adeguatamente istruito, formato e addestrato in relazione alle competenze e alle mansioni richieste, anche ai sensi del D.L.vo 81/2008, e sarà soggetto ad un periodo di prova in

conformità delle disposizioni contrattuali vigenti, salvo diversa specifica prescrizione evidenziata nella richiesta di avvio da parte del Comune.

L'Amministrazione comunale, per mezzo dei competenti uffici, si riserva comunque la facoltà di esprimere in qualsiasi momento un motivato giudizio d'inefficienza del lavoratore avviato alle funzioni da attribuire, senza che il somministratore possa opporre contestazioni o rilievi a tale riguardo.

Il Prestatore giudicato inefficiente, anche nell'ipotesi di cui all'art. 7, lett.g), non potrà essere in seguito riproposto per successive somministrazioni, salvo diversi accordi.

Nel caso in cui le prestazioni, secondo il giudizio di efficienza di cui sopra, non risultassero adeguate a quanto richiesto, il Somministratore è tenuto, fermo restando ogni onere a suo carico, ivi compresa l'eventualità di azioni di rivalsa dei Prestatori, alla sostituzione dei medesimi secondo quanto previsto all'art. 12 e in generale nei casi di assenza del prestatore.

Art. 16 - Trattamento normativo dei prestatori

I Prestatori saranno adibiti alle mansioni afferenti alle corrispondenti categorie di inquadramento contrattuale e ad essi sarà integralmente applicato, anche per la parte normativa, il contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per i dipendenti degli enti locali a tempo determinato.

I Prestatori conservano il diritto di prestare la loro opera lavorativa per l'intero periodo di somministrazione, salvo il caso di mancato superamento del periodo di prova o quello di recesso per giusta causa

In materia di orario di lavoro si applicano le disposizioni contenute nel CCNL Funzioni locali 21.5.2018.

L'attività del lavoratore presso l'Amministrazione è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili.

I Prestatori devono rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 ed il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune dell'Aquila.

I Prestatori avviati al lavoro in esecuzione del presente contratto non sono computabili nell'organico del Comune dell'Aquila ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Art. 17 - Trattamento economico, previdenziale e assicurativo e tutela della salute e sicurezza dei prestatori

Il trattamento economico dei Prestatori sarà corrispondente a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni Locali applicato al personale dipendente dal Comune, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dall'applicazione dei nuovi contratti di lavoro.

La contribuzione previdenziale è quella prevista per i dipendenti delle aziende di somministrazione di lavoro.

Gli obblighi in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono determinati in relazione al rischio riferibile alle specifiche mansioni richieste. I premi assicurativi sono determinati con riferimento alle posizioni riferibili alle specifiche mansioni che saranno comunicate dal Comune al Somministratore al momento della richiesta di somministrazione.

Il Somministratore è tenuto, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.L.vo 81/2008, ad informare, e formare e addestrare i lavoratori in materia di rischi per la salute e sicurezza connessi alle attività produttive, di procedure di primo soccorso, di lotta antincendio ed evacuazione, di rischi collegati alle mansioni cui saranno adibiti, della necessità di sorveglianza medica ove prevista da effettuarsi a suo carico .

Il Comune si obbliga a fornire ai lavoratori, per quanto non di competenza del Somministratore, la informazione e l'addestramento in conformità alle norme di sicurezza e alle procedure di prevenzione e protezione aziendali adottate nel Comune per le attività per le quali i lavoratori sono assunti; si obbliga altresì a informare sui nominativi dei lavoratori addetti alla lotta antincendio, al primo soccorso e alla evacuazione ed alle procedure adottate; si obbliga a fornire i nominativi del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione. Nei singoli contratti di somministrazione conclusi con il Lavoratore dovrà essere fatta menzione di quanto sopra.

Art. 18 - Potere disciplinare

L'esercizio del potere disciplinare è riservato in via esclusiva al Somministratore. Ai fini dell'attivazione del potere disciplinare, il Comune comunica tempestivamente al Somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione di addebito disciplinare.

Art. 19 - Diritti sindacali dei prestatori

Ai Prestatori spettano i diritti sindacali garantiti ai sensi della legge 20 maggio 1970, n° 300. I medesimi hanno il diritto di esercitare per tutta la durata della somministrazione i diritti di libertà e di attività sindacale riconosciuti al personale dipendente delle imprese di Somministrazione di lavoro, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'ente.

Sezione 5 - Garanzie, penalità e risoluzione del contratto

Art. 20 - Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, il Somministratore aggiudicatario dovrà costituire una cauzione fideiussoria bancaria o assicurativa pari al 10% dell'importo netto contrattuale secondo le modalità previste dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di escussione parziale o totale della cauzione il somministratore è tenuto al suo reintegro nell'entità contrattuale entro i 10 gg. successivi all'escussione pena la risoluzione del contratto in danno del somministratore.

Rimane salva la facoltà per il Comune di esperire ogni altra azione legale in caso di insufficiente capienza della cauzione.

Art. 21 - Penalità

In caso di accertate inadempienze da parte del Somministratore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dal Comune, previa formale diffida ad adempiere, le seguenti penali:

- in caso di mancato rispetto dei tempi di messa a disposizione dei prestatori di lavoro e/o sostituzione dei medesimi verrà applicata una penale di Euro 200,00 per ciascun prestatore e per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- ritardo nelle comunicazioni necessarie ad assolvere obblighi di legge o di contratto: Euro 150,00 oltre al risarcimento integrale di ogni altro danno subito dall'Amministrazione a causa del ritardo stesso.

Art. 22 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta aggiudicataria, nell'ambito del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 23 - Clausola risolutiva

Trascorsi otto giorni lavorativi dalla richiesta del Comune senza che siano stati avviati i Prestatori richiesti, la somministrazione si intende come non eseguita, con conseguente facoltà da parte del Comune di dichiarare senz'altro risolto il contratto in danno dell'appaltatore senza ulteriore atto di diffida ad adempiere.

Il Comune si riserva inoltre la facoltà di dichiarare risolto in danno dell'appaltatore senza ulteriori atti di diffida, il contratto con il Somministratore nei seguenti ulteriori casi:

- a) applicazione di penali per un importo complessivo superiore a Euro 10.000,00 annui;
- b) persistenza nelle inadempienze contrattuali, nonostante diffida scritta a causa della inesatta, non puntuale o non corretta esecuzione del servizio;
- c) per gravi e/o ripetute negligenze e inosservanza delle disposizioni di legge;
- d) ripetuto mancato rispetto delle condizioni economiche, di sicurezza e dei diritti sindacali dei lavoratori assunti mediante i contratti di somministrazione stipulati in esecuzione del servizio;
- f) subappalti accertati o cessione, ancorché parziale, del contratto;
- g) reiterata omissione o ritardo nella somministrazione o nella sostituzione di prestatori di lavoro;
- h) perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara.

In tali casi, il Comune provvederà inoltre a rivalersi anche sulla cauzione definitiva, fatti salvi ulteriori danni e spese.

Il Comune si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto nel caso il Somministratore incorra in procedure concorsuali, quali il concordato preventivo, il

fallimento e altre procedure concorsuali. In caso di raggruppamenti di imprese si applica l'art. 48, commi 17 e 18 del D. Lgs. 50/2016.

Resta inoltre salva per il Comune la facoltà di invocare tutte le disposizioni di legge e di regolamento in materia di inadempimento contrattuale nei contratti d'appalto.

Il Comune non compenserà le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno dimostrabile.

Sezione 7 - Gara

Art. 24 – Modalità di partecipazione alla gara

La presente procedura telematica si svolgerà tramite il sistema dell'e-procurement (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePA - www.acquistinretepa.it) messo a disposizione da Consip, con il criterio del minor prezzo attraverso un confronto concorrenziale delle offerte, utilizzando il criterio Percentuali al rialzo (offerta espressa in una percentuale di ribasso unica sulla percentuale di spettanza massima del 7%), come da manuale d'uso del sistema di E-procurement per le Amministrazioni (RDO aggiudicata al prezzo più basso). Le regole del relativo manuale d'uso si intendono qui integralmente richiamate. Si procederà, pertanto, all'estrazione, tra le domande pervenute, di numero tre operatori che, previo invito, parteciperanno alla procedura di gara.

Registrazione al sistema AVCPASS:

a norma dell'art. 81 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Deliberazioni ANAC n. 111/2012 adottata nell'Adunanza del 20 dicembre e n. 157 del 17.02.2016, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS Operatore economico presso: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass>) secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento. Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta "A" contenente la documentazione amministrativa, come di seguito richiesto.

ART. 25 - Requisiti di partecipazione

I concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con l'oggetto della presente procedura negoziata;
- Assenza di cause di esclusione stabilite dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o di altri impedimenti a contrarre con la pubblica Amministrazione.
- Possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di cui all'art. 4. c.1, lett. a) del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i o, per le imprese di somministrazione stabilite in un altro stato membro dell'U.E., provvedimento equivalente rilasciato da un'autorità competente di uno Stato membro.
- Risultare, nel momento dell'invito, abilitati al Bando MEPA Capitolato d'onori "Servizi" per prestatori di "Servizi di ricerca, selezione e somministrazione del personale".

Art. 26 – Documentazione da presentare

A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La ditta concorrente deve presentare la seguente documentazione amministrativa, redatta in lingua italiana, che confluirà nella virtuale **busta A**):

- a) **garanzia** a corredo dell'offerta, di cui al successivo art. 29 - "garanzia provvisoria" del presente capitolato, costituita nelle forme previste dall'articolo 93 del Codice e impegno del fideiussore (se non già contenuto nel testo della garanzia stessa) quest'ultimo a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 93, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). L'impegno del fidejussore non è richiesto nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Se del caso, certificazione/i del sistema di qualità previste dal successivo art. 11, ai fini della riduzione dell'importo della garanzia;
- b) **PASSOE** rilasciato dal sistema AVCPASS, come sopra indicato, sottoscritto/i dal/gli operatore/i economico/ci ivi indicati;
- c) il presente capitolato di gara, sottoscritto;
- d) se del caso, procura attestante i poteri conferiti al sottoscrittore;
- e) attestazione di versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione, a pena di esclusione, per l'importo di Euro 20,00.
- f) se del caso, documentazione relativa all'avvalimento, di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

g) eventuale dichiarazione delle parti di servizi che si intendono subappaltare (art. 105 del codice);

h) dichiarazione relativa al possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di cui all'art. 4. c.1, lett. a) del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i o, per le imprese di somministrazione stabilite in un altro stato membro dell'U.E., provvedimento equivalente rilasciato da un'autorità competente di uno Stato membro, sottoscritta, sulla scorta dell'allegato 1);

La documentazione di cui sopra deve recare sottoscrizione apposta con un dispositivo di firma digitale, a pena di esclusione, dai soggetti indicati nelle avvertenze riassuntive in calce al presente articolo.

In ogni caso la busta "A - Documentazione amministrativa" non deve contenere elementi che possano in alcun modo rendere conoscibile il contenuto dell'offerta economica.

Se del caso troveranno applicazione le disposizioni sul "soccorso istruttorio" di cui al successivo art. 28 "Cause di esclusione".

B. OFFERTA ECONOMICA

La virtuale busta B deve contenere l'offerta economica (modulo di sistema), indicante il ribasso percentuale unico offerto, che verrà applicato, come indicato al precedente art. 5, alla percentuale di spettanza massima del 7%.

Le offerte dovranno essere espresse con un numero massimo di due decimali. Qualora gli stessi fossero in numero maggiore, si arrotonderà, per eccesso o per difetto al 2° decimale come segue: per eccesso se il terzo decimale è pari o superiore a 5, per difetto negli altri casi. La stessa regola si applicherà in tutti conteggi relativi alla procedura.

Non saranno ammissibili offerte condizionate, parziali o limitate ad una parte dei servizi.

Non saranno altresì accettate offerte che non rispettino le indicazioni, le precisazioni e le modalità per la formulazione, previste nei documenti di gara, ovvero che risultino equivoche.

L'offerta deve essere valida per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La stazione appaltante si riserva di chiedere il differimento del predetto termine.

Ai sensi dell'art. 95, c. 10 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. il concorrente dovrà altresì indicare, a pena di esclusione, gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Prima dell'aggiudicazione la stazione appaltante provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 10 del codice dei contratti.

L'offerta di cui sopra dovrà recare sottoscrizione apposta con un dispositivo di firma digitale, a pena di esclusione, dai soggetti indicati nelle sottoriportate avvertenze riassuntive.

Per quanto riguarda le informazioni sulle esclusioni e sulle aggiudicazioni trovano applicazione gli artt. 29 e 76 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Ai sensi dell'art. 95 del Codice, la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Ferma restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta purché valida e congrua.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio, ai sensi del R.D. 23 maggio 1924, n. 827: i nominativi delle ditte concorrenti saranno riportati su dei fogli di carta;

gli stessi verranno ripiegati e riposti in un contenitore;

uno dei presenti, o un dipendente comunale appositamente chiamato, procederà all'estrazione del nominativo dell'aggiudicatario.

Avvertenze riassuntive.

La documentazione amministrativa e le offerte devono recare sottoscrizione apposta con un dispositivo di firma digitale, a seconda dei casi:

- dal titolare/legale rappresentante/procuratore dell'impresa
- dal legale rappresentante/procuratore del consorzio stabile;
- dal capogruppo;
- mandatario di raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti
- da ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente per i raggruppamenti non ancora costituiti formalmente. Per quanto riguarda i soggetti

previsti dal comma 2, lett. f) dell'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si rimanda alla determinazione ANAC n. 3 del 23.04.2013.

Art. 27 – Svolgimento della gara

Nel giorno e nell'ora indicati nella RDO il soggetto deputato procederà, in seduta pubblica:

al sorteggio di uno dei metodi previsti dall'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo n.50/2016 per la verifica dell'eventuale anomalia;

all'esame dei plichi virtuali pervenuti entro i termini prescritti, all'apertura della BUSTA A;

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, all'esame della documentazione ivi contenuta;

successivamente il RUP effettua i controlli in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 25, anche avvalendosi dell'utilizzo del sistema Avcpass, reso disponibile dall'ANAC;

ammette alla gara soltanto i concorrenti che risultano in regola con quanto disposto dagli atti della procedura, adottando il provvedimento di ammissione o esclusione di cui all'art. 29 comma 1 del Codice;

In seduta pubblica si procederà:

- all'apertura delle virtuali buste "B - OFFERTA ECONOMICA" dando lettura dei ribassi percentuali offerti;
- alla formulazione della graduatoria;
- all'individuazione delle eventuali offerte che superano la soglia di anomalia utilizzando il

metodo precedentemente sorteggiato. In ogni caso ci si riserva di applicare l'art. 97, comma

6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in relazione alle offerte che appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale (linee guida ANAC N. 5).

La verifica dell'anomalia avverrà secondo quanto stabilito dall'art. 97, comma 2 del codice dei contratti, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Art. 28 - Cause di esclusione

La Stazione Appaltante esclude le offerte provenienti da offerenti che si trovino nelle condizioni previste come motivi di esclusione dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e le offerte che non risultino conformi ai requisiti e alle condizioni richieste dagli atti di gara.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione di gara prodotta dal concorrente possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, come previsto dall'art. 83, comma 9 del codice.

Art. 29 – Garanzia Provvisoria

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara e dalle dichiarazioni rese in sede di offerta, l'Impresa concorrente è obbligata a presentare, una garanzia fideiussoria, denominata garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, per un importo pari al 2% di quello posto a base di gara (€ 74.000,00), fatto salvo il beneficio di cui all'art. 93, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i..

La garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia fideiussoria dovrà rispondere alle caratteristiche di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a cui si rimanda anche per l'eventuale riconoscimento della riduzione dell'importo garantito.

La garanzia deve:

- prevedere quale beneficiario il Comune dell'Aquila,
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
- essere operativa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante,
- avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte;

- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

- l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103, qualora l'offerente risultasse affidatario (ad esclusione si tratti di micro, piccole e medie imprese nonché ai RTI e consorzi ordinari costituiti esclusivamente dalle predette imprese).

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La garanzia dovrà essere firmata digitalmente, almeno dal concorrente.

Si precisa che in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento di imprese la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Nel caso di costituendi R.T.I./consorzi/G.E.I.E., la garanzia, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutte le imprese che intendono raggrupparsi venendosi diversamente a configurare una carenza di garanzia per la stazione appaltante. Parimenti la riduzione della garanzia sarà possibile solo se per tutti i componenti del costituendo R.T.I./consorzio/G.E.I.E., ricorrano le condizioni di cui all'articolo 93 comma 7 del Codice.

Le coordinate bancarie per il versamento in numerario della garanzia provvisoria sono le seguenti:

Le coordinate postali "Servizio Tesoreria" per il versamento in numerario della garanzia provvisoria sono le seguenti: -----

In caso di garanzia provvisoria di importo insufficiente e/o deficitario, ovvero di garanzia incompleta, e non già assente, l'Amministrazione si riserva la possibilità di procedere all'applicazione dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 30 – Criteri di aggiudicazione

La graduatoria della gara verrà determinata automaticamente dal sistema utilizzando il criterio delle percentuali al rialzo (offerta espressa in una percentuale di ribasso

unica sulla percentuale di spettanza massima del 7%), come da manuale d'uso del sistema di E-procurement per le Amministrazioni (RDO aggiudicata al prezzo più basso). Le regole del relativo manuale d'uso si intendono qui integralmente richiamate.

Art. 31 – Adempimenti successivi all'aggiudicazione

L'Amministrazione, ai sensi degli artt. 29 e 76 del Codice dei Contratti pubblici, provvede a comunicare ai Concorrenti l'esito dell'aggiudicazione definitiva.

La verifica del possesso dei requisiti richiesti dagli atti di gara avverrà, ai sensi dell'articolo 81 "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" del D.Lgs. 50/2016 e della Deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, se reso disponibile dall'Autorità.

Coerentemente con quanto previsto dall'art. 76 del Codice e dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2010, tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del sistema AVCPASS sono effettuate tramite PEC.

Inoltre, come disposto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 82/2005 recante il Codice dell'Amministrazione Digitale e s.m.i., i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente, attraverso l'utilizzo di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori.

Qualora trattasi di concorrenti non stabiliti in Italia, l'Amministrazione si riserva di richiedere agli stessi, se del caso, di fornire i necessari documenti probatori e potrà altresì richiedere la cooperazione delle competenti autorità.

L'esito negativo degli accertamenti e delle verifiche inerenti i requisiti richiesti per l'aggiudicazione dell'appalto comporterà la decadenza dall'aggiudicazione ed i conseguenti provvedimenti previsti dalle norme vigenti.

L'aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Ai sensi dell'art. 93 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro

confronti, allo svincolo della garanzia di cui all'art. 29 "Garanzia provvisoria" del presente capitolato di gara, tempestivamente e comunque entro un termine non

superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

La/e Impresa/e aggiudicataria/e, a garanzia degli adempimenti contrattuali, dovrà/anno provvedere entro e non oltre 10 giorni dalla data della richiesta dell'Ufficio Centrale Unica di Committenza a:

- 1) presentare la garanzia definitiva di cui al successivo art. 32, con le modalità indicate all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'importo della garanzia sarà ridotto ricorrendo le previsioni dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 2) se del caso, presentare la dichiarazione di cui al D.P.C.M. 187/1991;
- 3) presentare altra eventuale documentazione richiesta;
- 4) presentare eventuale mandato collettivo speciale con rappresentanza, in originale o copia autentica;

Decorso inutilmente il suddetto termine senza che l'aggiudicatario abbia presentato la documentazione richiesta o questa sia stata prodotta in modo incompleto, con atto dirigenziale potrà essere disposta la decadenza dell'aggiudicazione.

Per le imprese che svolgono attività nei settori a maggior rischio di infiltrazione mafiosa, individuate dall'art. 1, comma 53 della L. 190/2012 e s.m.i., la stipulazione di contratti di appalto e l'autorizzazione dei subappalti è subordinata, ai sensi della predetta norma, all'iscrizione delle ditte nelle "white lists" istituite presso le Prefetture.

Art. 32 – Garanzia definitiva

Troverà applicazione l'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Sezione 8 – Contratto

Art. 33 – Stipulazione e spese contrattuali

Il contratto relativo alla presente procedura si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il "Documento di Stipula" generato dal sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico verrà sottoscritto digitalmente dal Punto Ordinante, caricato a sistema, così come previsto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle Regole del Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione predisposte da CONSIP S.p.a. e inoltrato al fornitore aggiudicatario, come previsto dall'art. 53 delle predette Regole.

In caso di aggiudicazione la ditta dovrà assolvere all'imposta di bollo pari ad € 16,00 per l'offerta economica presentata, con versamento tramite modello F23.

Art. 34- Esecuzione del contratto

L'esecuzione del contratto è disciplinata, tra l'altro, dal Titolo V "Esecuzione" del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 35 – Fatturazione e pagamenti

L'Amministrazione interessata, nella persona del competente responsabile, entro i primi cinque giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento, invierà alla ditta aggiudicataria il tabulato sottoscritto dallo stesso indicante il periodo lavorato dal ciascunaunità somministrata.

Ogni amministrazione contraente pagherà mensilmente alla ditta aggiudicataria quanto dovuto in via posticipata sulla base di regolari fatture emesse dalla stessa, entro 30 (trenta) giorni dalla data del loro ricevimento trasmessa con le modalità previste dalla normativa di riferimento. L'amministrazione comunicherà il codice ufficio per l'inoltro della fattura relativo a ciascun operatore somministrato (consulta il seguente link:).

Le fatture dovranno essere corredate dal dettaglio dell'importo fatturato.

La ditta aggiudicataria dovrà emettere, per ciascuna amministrazione richiedente, singole fatture per ogni lavoratore somministrato.

La ditta aggiudicataria dovrà trasmettere mensilmente un prospetto dettagliato per la rilevazione degli imponibili ai fini del versamento IRAP.

L'Amministrazione competente procederà a disporre il pagamento di quanto dovuto alla ditta aggiudicataria solo a seguito della verifica della regolarità della fattura stessa.

Ai sensi del comma 5 bis dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 sui pagamenti verrà operata una ritenuta nella misura dello 0,5% sull'importo netto del credito maturato. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale del contratto, dopo l'approvazione

da parte dell'Amministrazione comunale del certificato di regolare esecuzione del servizio e acquisizione del documento unico di regolarità contributiva che non evidenzia inadempienze.

Le fatture relative al Comune dell'Aquila dovranno:

a) essere intestate al Comune di L'Aquila- -----

b) indicare il codice CIG, nonché tutti i dati relativi al pagamento: numero conto corrente dedicato e/o relativo codice IBAN;

c) indicare l'importo complessivo del fatturato, decurtato della percentuale dello 0,5 di cui al capoverso precedente.

Si precisa che, in mancanza dei suddetti elementi, le fatture saranno restituite al mittente.

La Stazione Appaltante potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive dei soggetti impiegati nell'esecuzione dell'appalto.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento di regolarità contrattuale e di quella contributiva tramite DURC.

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora:

a) vengano contestati eventuali addebiti alla Ditta;

b) la Ditta non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei dipendenti.

In caso di ritardati pagamenti da parte del Comune - salvo giustificati motivi - saranno riconosciuti interessi moratori previsti dalla normativa in vigore.

Troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (scissione dei pagamenti - split payment) o del "reverse charge".

Art. 36 – Subbappalto e modifiche del contratto

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.

Per le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 106 del codice dei contratti.

Art. 37 – Revisione periodica dei prezzi

Non è dovuta alcuna revisione periodica dei prezzi.

Art. 38 – Recesso della Stazione appaltante

Ai sensi e con le modalità previste dall'art. 21-sexies della Legge n. 241/1990 e s.m.i. l'Amministrazione ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque tempo, secondo le disposizioni di legge. Troverà altresì applicazione l'art. 109 del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. La Stazione appaltante ha diritto di recesso dal contratto, in tutto o in parte, unilateralmente e senza preavviso, per giusta causa.

È facoltà del Comune dell'Aquila, anche per conto dell'altro soggetto aderente, recedere dal contratto stipulato in qualsiasi momento prima della scadenza convenuta per sopravvenuti vincoli normativi, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, per intervenuta adozione di diversi accorgimenti organizzativi ovvero per altre rilevanti motivazioni, mediante comunicazione scritta da portarsi a conoscenza della ditta aggiudicataria; in tal caso la ditta aggiudicataria nulla avrà da pretendere a titolo di compenso e/o risarcimento.

In tali ipotesi gli impegni assunti con i singoli contratti di somministrazione verranno confermati fino alla loro naturale scadenza.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (convertito in legge 135/2012), la Stazione appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

Art. 39 – Risoluzione del contratto

L'inadempimento da parte dell'Impresa aggiudicataria degli obblighi contrattuali posti a suo carico comporterà la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto potrà in ogni caso essere risolto di diritto a norma dell'art. 1456 del C.C. qualora l'Amministrazione Comunale dichiarerà all'Impresa aggiudicataria di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa al verificarsi di uno dei seguenti inadempimenti:

1. perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
2. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Impresa aggiudicataria nel corso della procedura di gara;

3. qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, venga riscontrato il venir meno del possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara;
4. gravissime violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni agli operatori impegnati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio;
5. gravi violazioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
6. per effetto di gravi e reiterate inadempienze alle prescrizioni contenute nei documenti di cui alla presente procedura;
7. per fallimento del soggetto selezionato;
8. violazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, del DPR 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di Comportamento aziendale del Comune dell'Aquila;
9. ogni altra inadempienza, qui non contemplata, che renda impossibile la prosecuzione del servizio.

Nel caso si verificassero gli inadempimenti di cui sopra, unitamente al contratto principale si riterranno risolti anche i separati contratti di somministrazione in essere.

La risoluzione del contratto potrà essere disposta dal solo Comune dell'Aquila ed avrà effetto per tutti gli enti contraenti.

La dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata con lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata.

In caso di risoluzione del contratto l'Impresa appaltatrice si impegnerà a fornire all'Amministrazione Comunale tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

È salva la facoltà dell'Amministrazione di affidare la continuazione del servizio ad altri o provvedervi direttamente addebitando l'eventuale maggior costo all'Impresa appaltatrice, e fatta salva la possibilità di ogni azione legale per il recupero dei maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Impresa aggiudicataria, l'Amministrazione si rivarrà sulla garanzia definitiva, fatti salvi il risarcimento dei danni e delle spese a favore dell'Amministrazione e provvederà alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione.

Art. 40 – Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia

Troverà applicazione l'Art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Art. 41 - Spese contrattuali, imposte e tasse

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti la stipula del contratto saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria del servizio.

Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non stipuli il contratto entro il termine fissato dal Comune o non versi i relativi diritti di segreteria, la cauzione e le altre spese inerenti al contratto nel termine assegnato, decadrà automaticamente dall'aggiudicazione ed il rapporto obbligatorio verrà risolto con comunicazione scritta del Comune.

Art. 42 – Disposizioni anticorruzione e antimafia

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013, e del Codice di Comportamento aziendale del Comune dell'Aquila e Regolamento per lo svolgimento dell'attività extra lavorativa dei dipendenti approvato con deliberazione giunta n. 51/2014, gli obblighi di condotta contenuti negli stessi sono estesi, per quanto, compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

La violazione dei predetti obblighi potrà configurare causa di risoluzione del contratto ai sensi del precedente art. 22 "Risoluzione del contratto".

Inoltre ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, comma 16 ter): "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

Ai sensi dell'art. 1, comma 52, della L. n. 190 del 2012, l'amministrazione verificherà, prima della stipula del contratto o dell'autorizzazione del subappalto, l'iscrizione della ditta aggiudicataria o del subappaltatore a ciò tenuti nelle c.d. "white lists" della Prefettura di competenza.

Sezione 9 - Disposizioni finali e rinvio

Art. 43 -Trattamento dei dati personali

L'espletamento della presente procedura implica necessariamente il trattamento di dati personali. Tale operazione ed il suo oggetto sono definiti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

Titolare del trattamento è il Comune dell'Aquila. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente per la presente procedura di gara.

Le informazioni acquisite mediante la documentazione prodotta dai concorrenti verranno utilizzate, sia con mezzi informatici che cartacei, esclusivamente per la gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi.

Gli elementi conoscitivi acquisiti potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni interessate e non saranno forniti a terzi salvo l'eventuale esercizio del diritto di accesso.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per lo svolgimento delle procedure di gara e la sottoscrizione degli atti necessari alla partecipazione alla stessa ne autorizza l'utilizzo come sopra meglio specificato.

Gli interessati godranno delle tutele di cui all'articolo 7 del succitato decreto legislativo.

Art. 44 – Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto di appalto e per le quali non sia possibile addivenire ad un accordo bonario, viene dichiarato competente in via esclusiva il Foro di Pordenone. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 45 – Domicilio dei contraenti

Il Comune dell'Aquila ha domicilio presso la propria sede legale sita in Via San Bernardino n.1.

L'appaltatore elegge, a tutti gli effetti, dall'avvio del servizio e fino alla sua scadenza, domicilio presso la propria sede legale qualora questa sia stabilita nel Comune dell'Aquila. Nel caso in cui la sede legale fosse ubicata fuori Comune, l'aggiudicatario elegge domicilio presso la residenza municipale.

Art. 46 – Normativa applicabile

La presente procedura è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle norme in esso richiamate, dalle linee guida e dagli atti di indirizzo dell'Anac. Per quanto non espressamente previsto si rinvia al Codice Civile, alle Leggi e ai regolamenti vigenti in materia che, anche se non espressamente citati, si intendono qui integralmente richiamati. Troveranno inoltre applicazione le regole contenute nel Manuale d'uso del sistema di E-procurement per le Amministrazioni - Mepa - procedura di acquisto tramite RdO aggiudicata al minor prezzo, nonché le condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi - All. 1 al Bando "Servizi" Consip.

Art. 47 - Adempimenti art. 26 D. Lgs. 81/08

L'ottemperanza agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro come sopra ripartiti parifica i lavoratori somministrati ai lavoratori interni in quanto essi svolgono la propria attività nell'organizzazione e sotto il controllo dell'utilizzatore.

Non sussistono quindi "rischi interferenziali" e di conseguenza non si applica l'art. 26 del D. Lgs. 81/08.

Art. 48 – Normativa applicabile

Le comunicazioni inerenti le operazioni di gara, successive al termine di presentazione dell'offerta, nonché le successive fasi di affidamento, stipula e gestione del contratto, sono a tutti gli effetti valide ed efficaci se intercorse tramite il portale messo a disposizione da Consip o tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) o tramite FAX (in tal caso farà fede la data di inoltro del fax) agli indirizzi/recapiti autorizzati in sede di offerta. L'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune è il seguente: --

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la

comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Art. 49 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato e dal disciplinare di gara si fa riferimento alle norme di legge e di contrattazione collettiva in vigore in quanto applicabili.